

Come comunicato con nostra Circolare n. 06/2019 "ESTEROMETRO 2019", (ai sensi dell'art. 1 c. 3bis del D.Lgs 127/2015) con decorrenza 01.01.2019 è stata introdotta la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere cosiddetto "**Esterometro**", relativa alla comunicazione mensile dei dati delle fatture emesse e ricevute **con soggetti esteri non residenti nel territorio dello Stato**.

Il DPCM 27.02.2019 ha disposto il **differimento del termine** di presentazione telematica della comunicazione Esterometro, relativamente alle operazioni dei mesi di **gennaio e febbraio 2019, al 30.04.2019** (anziché 28.02.2019). Detta data (30.04) rappresenta altresì il **termine "a regime"** entro il quale inviare lo "spesometro estero" per le operazioni del mese di **marzo**.

In vista dell'imminente scadenza per la predisposizione ed invio telematico della suddetta nuova Comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere cd. "**Esterometro**" per i mesi **Gennaio/Febrero e Marzo**, si invitano le aziende clienti, qualora interessate all'adempimento, a trasmettere entro e non oltre **24/04/2019** il file telematico per il controllo e la spedizione, al fine di poter gestire per tempo eventuali errori emergenti.

L'adempimento richiede particolare attenzione alle modalità di registrazione e fatturazione scelte dalle singole ditte, oltre ad una attenta analisi della presenza o meno di operazioni da comunicare all'interno di ogni singolo mese.

Per quanto riguarda il ciclo attivo tutte le operazioni con controparti estere (cessioni intracomunitarie di merci e prestazioni internazionali rese) potranno essere inviate allo SDI tramite fatture elettroniche, **evitando così l'adempimento** in oggetto.

Mentre per quanto riguarda il ciclo passivo si dovranno individuare mensilmente gli eventuali acquisti intracomunitari (*beni e servizi*) ed i servizi ExtraUE da inserire nella comunicazione.

Si ricorda, in riferimento alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 633/1972 e le importazioni di cui all'art. 67 del medesimo decreto, **che non devono essere comunicate** in quanto già monitorate dall'Agenzia delle Dogane, grazie all'emissione di bollette doganali.

In considerazione della particolarità soggettiva dell'adempimento, sia per le modalità di fatturazione elettronica adottata dal cliente, sia per la presenza o meno mensile di operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, lo studio rimane a completa disposizione limitatamente all'invio di tutti i File che riceverà da spedire, **considerando non dovuto l'adempimento in caso di nessuna comunicazione ricevuta**.

INVIATIAMO PERTANTO A CONSIDERARE/VALUTARE ED ORGANIZZARE IN AUTONOMIA L'ADEMPIMENTO, STANTE L'IMPOSSIBILITA' PER LO STUDIO DI VERIFICARNE L'OBBLIGATORIETA' O MENO ALLE SCADENZE MENSILI PREVISTE.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

